



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1409 del 1998, proposto da:  
SUGHERIFICIO Peppino MOLINAS & Figli Spa, rappresentato e  
difeso dagli avv. Silvana Congiu e Enrico Diomedì, con domicilio  
eletto presso Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello N.1;

***contro***

COMUNE DI GESTURI, rappresentato e difeso dall'avv.  
Massimiliano Ravenna, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Cagliari, viale Regina Margherita N.45;

***nei confronti di***

-Soc.SUGHERIFICIO GANAU S.p.A., rappresentato e difeso  
dall'avv. Marcello Bellu, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Cagliari, via Einaudi N.19;

- (a seguito di successiva integrazione del contraddittorio) Soc.

QUIMAR SUGHERI srl, non costituitasi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento/verbale del 26.6.1998 di AGGIUDICAZIONE alla CONTROINTERESSATA -Sugherificio Ganau- dell'ASTA PUBBLICA per l'ESTRAZIONE del SUGHERO della sughereta "Sa Giara", per l'anno 1998;

-della deliberazione della G.M. del 26.6.1998 n. 120 di approvazione del verbale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gesturi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc.Sugherificio Ganau S.p.A.;

Visto l'atto di integrazione del contraddittorio (nei confronti della seconda in graduatoria);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall'amministrazione comunale con delibera n. 107 del 9/6/1998 per

l'estrazione del sughero della sughereta "Sa Giara", per l'anno 1998, con importo a base d'asta di Lire 180.000 al quintale.

Hanno partecipato alla gara tre società.

Gli esiti della gara, in base alle offerte in aumento, furono i seguenti:

1^ Sugherificio Ganau spa, vincitore con l'offerta in aumento del 48,75% sul prezzo a base d'asta (il più vantaggioso per l'amministrazione), per un importo di Lire 416.500 al quintale oltre IVA;

2^ Quimar Sugheri snc, secondo con l'offerta in aumento del 37% (383.600 al quintale);

3^ la ricorrente Sugherificio Molinas spa, terza con offerte in aumento dell'1% (282.800).

La gara è stata aggiudicata alla società Sugherificio Ganau.

Il Comune ha così potuto percepire Lire 708.316.560 (fattura n. 1 del 3.12.1998, depositata in giudizio) per la vendita del sughero.

Con ricorso notificato al Comune e alla (sola) aggiudicataria Ganau il 23 luglio 1998 e depositato il successivo 25-28/7 la società Molinas ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che le due società ammesse (Ganau e Quimar) avrebbero dovuto essere entrambe escluse in quanto non risultava rispettato il punto 2) lett. a) del bando di gara, che imponeva la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio "come ditta boschiva".

Le controinteressate, invece, sarebbero state erroneamente ammesse in forza di un certificato d'iscrizione alla camera di commercio che

non contemplava espressamente tale formulazione.

La prescrizione sarebbe sorretta da esplicita causa di esclusione contemplata per il caso di "mancanza della documentazione prescritta" (a pag. 4).

In sostanza le società avrebbero prodotto una documentazione irregolare e per questo avrebbero dovuto essere escluse.

Il Comune, seguendo la logica del maggior guadagno (+48,75% contro l' 1%) avrebbe perseguito un interesse di parte (dell'amministrazione), anziché l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara nel rispetto delle previsioni prefissate dal bando.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 1998, con ordinanza n. 482, la domanda cautelare è stata respinta.

All'udienza del 4 novembre 2009 la causa è stata rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all' udienza del 16 dicembre 2009.

Con atto di integrazione del contraddittorio notificato il 6 novembre 2009 e depositato il 12/11 il ricorso è stato notificato anche alla società Quimar collocata al secondo posto in graduatoria (ricevuto il 10.11.2009).

All'udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata spedita in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il bando (art. 2 lett. a-b) e il capitolato (all'articolo 5), riferiti alla documentazione, richiedevano per l'ammissione, per quanto qui

interessa, 2 certificati:

- il certificato della camera di commercio da cui risulti l'iscrizione come <ditta boschiva> (lett a);
- il certificato rilasciato dall'ispettorato dipartimentale delle foreste e del territorio attestante <l'idoneità concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita>.

La differenza di "titoli" fra le partecipanti si sostanzia, in pratica, nella presenza, nel certificato alla camera di commercio della ricorrente Molinas, oltre che dell' "attività" di sugherificio, estrazione del sughero e lavorazione del sughero, anche espressamente dell' "attività agricola" menzionata in termini di "utilizzo delle foreste e dei boschi per la produzione e la vendita di legna da ardere ed estrazione di sughero".

Le "attività" contemplate nei certificati delle controinteressate sono invece quelle di:

- (per Ganau) "estrazione e lavorazione del sughero" (oggetto sociale: l'attività nel campo del sughero nel senso più lato del termine); -cfr certificato originale della CCIAA prodotto dalla controinteressata al doc. n. 2- (il certificato prodotto dalla ricorrente, invece, pur essendo anch'esso un originale, reca l'indicazione sintetica dell'attività come "sugherificio").
- (per Quimar) "lavorazione del sughero" (oggetto sociale: l'attività nel campo della lavorazione del sughero)

Va precisato che, come certificato dal segretario Generale della

camera di commercio di Sassari, non esiste uno specifico albo delle "ditte boschive" (doc. depositato alla camera di consiglio del 28/7/98 dall'avvocato Bellu).

Chiarisce ulteriormente la posizione dell'aggiudicataria il certificato rilasciato dall'ispettorato competente delle foreste di Tempio Pausania ove, per Ganau, si attesta espressamente che "è idoneo a condurre utilizzazioni boschive per l'estrazione del sughero" (doc. del 18/5/1998, N. 3 del fascicolo del controinteressato).

Il Collegio ritiene che, valutate complessivamente le circostanze e le certificazioni, correttamente l'amministrazione ha ammesso alla gara la società Ganau, secondo condivisibili canoni di ragionevolezza.

La definizione, nell'attività esercitata (come risultante dal certificato della camera di commercio), di "estrazione e lavorazione del sughero" e/o "sugherificio" era congrua e sufficiente rispetto alla previsione contenuta nel bando; tale certificazione accompagnata dall'attestazione della competente autorità regionale (idoneità a condurre utilizzazioni boschive per l'estrazione del sughero) rendeva più che legittima la partecipazione alla selezione della società Ganau.

Non era, cioè, necessaria, come vorrebbe la ricorrente, l'esplicita menzione nel certificato della camera di commercio, anche, dell'esercizio dell' "attività agricola" –come ditta boschiva-.

L'interpretazione sostanziale della previsione del bando impone che la valutazione del certificato di iscrizione, come ditta boschiva, debba essere compiuta in modo da consentire la partecipazione a quei

soggetti che comunque svolgono l'attività estrattiva e non solo l'attività (successiva) di lavorazione del materiale, a prescindere da profili nominalistici di dizione.

L'attività di “estrazione” del sughero, concretamente esercitata, corrisponde esattamente all'attività richiesta per l'assegnazione, a pagamento, del lotto.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento di 1.500 euro in favore del Comune e di 1.500 euro in favore della controinteressata costituita Ganau spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO